



**AREA FUNZIONAMENTO**  
**Segreteria Organi di Giustizia**

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM  
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410  
[giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)  
[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n. 21/22

Dec. n. 21/22

Il giorno 4 novembre 2022, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,  
70,

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul reclamo proposto in data 27 ottobre 2022 dal sig. Maurizio RUINATO nell'interesse del proprio figlio minore F. R., penalizzato con la retrocessione in classifica nel corso della gara di Campionato Regionale Motocross cod. SICMX005 svoltasi presso il crossodromo "Basicross" di Basicò (ME) il 9 ottobre 2022.

Il G.S.N., letto il reclamo di cui in premessa,

**OSSERVA**

Il reclamo è inammissibile.

Invero, il reclamo medesimo è tardivo, in quanto è stato inoltrato, come detto, in data 27.10.2022: non risulta, pertanto, rispettato il termine perentorio previsto dall'art. 77.1 R.d.G., pari a tre giorni dal compimento dell'evento.

**P.Q.M.**


il Giudice Sportivo Nazionale,

- **DICHIARA INAMMISSIBILE** il reclamo proposto dal signor Maurizio RUINATO, nella spiegata qualità.

Depositata il 4 novembre 2022

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Ruinato Maurizio, esercente la potestà genitoriale su R.F.;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Procuratore Federale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.